

COMUNE DI FONDI

PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DELIBERAZIONE N. 27 del 10.4.95 UFFICIO DI RAGIONERIA VISTO per l'IMPEGNO IL RAGIONIERE MUNICIPALE Fondi, li.....

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di convocazione - seduta

OGGETTO: Regolamento com/le per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus -

L'anno millenovecento novantacinque....., addì dieci.....

del mese di aprile..... alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| 1) Sindaco Onoratino Orticello | | 26) Sposito Stefano |
| 2) Fiore Giorgio | | 27) Marrocco Egidio |
| 3) De Santis Onorato | A | 28) Biasillo Onorato |
| 4) Forte Antonio | | 29) Palazzo Virginio |
| 5) Venditti Mario | | 30) Mazzarrino Onorato |
| 6) Marcucci Claudio | | 31) Russiniello Francesco |
| 7) Fiorillo Anna Maria | | |
| 8) Cataldi Vincenzo | | |
| 9) di Fazio Paolo | | |
| 10) Cima Maurizio Vincenzo | | |
| 11) Corina Andrea | | |
| 12) Peppe Luciano | | |
| 13) Carnevale Marco | | |
| 14) Turchetta Egidio | | |
| 15) Addessi Silvano | | |
| 16) Caporiccio Angelo | | |
| 17) Parisella Augusto | A | |
| 18) Maschietto Beniamino | | |
| 19) Talocco Rosario | | |
| 20) Addessi Giuseppe | | |
| 21) Leone Oronzo | | |
| 22) Capasso Ettore | | |
| 23) Di Manno Onorato | | |
| 24) Martellucci Franco | | |
| 25) Giardino Paolo | A | |

Consiglieri presenti n° 26 + Sindaco - assessori presenti: Cataldi, Izzi, Fiore, Carroccia - Marino Martino

Assiste il Segretario Generale Sig.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

.....
FIORE GIORSTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

FORTE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. MARINO MARTINO

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal

28 APR. 1995

al 13 MAG. 1995


con

opposizioni.

senza

Dalla Residenza Municipale, addi

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DEL LAZIO

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

VISTO:

Seduta del

Verbale N.

IL SEGRETARIO

Latina, li

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addi,

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI FONDI

Il presente atto, è stato affisso all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 13-05-95 al 28-05-95

Fondi, li

IL MESSO COMUNALE

Il regolamento per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus è previsto dalla L.R. 4.12.1989,n.73 e successive modificazioni ed integrazioni.

Esso stabilisce il numero di licenze assentibili ed il rilascio delle stesse attraverso una puntuale individuazione dei requisiti occorrenti.

Stabilisce, altresì, l'attivazione di specifiche forme di controllo, documentali e di natura tecnica.

Il numero delle licenze assentibili ed il tipo di autobus da adibire al servizio sono determinati in rapporto all'entità demografica della popolazione residente pari ad una licenza-autobus per ogni 3.000 abitanti. (Per il Comune di Fondi è di n.10/32.000 abitanti).

Sulla bozza del regolamento e sulla determinazione del numero delle licenze assentibili sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Ente Provinciale per il Turismo, della Camera di Commercio, I.A.A. e dell'Amministrazione Provinciale di Latina.

L'efficacia del regolamento è subordinata all'approvazione dello stesso da parte della Regione.

IL CAPO RIPARTIZIONE
(Giuseppe Parisella)

L'ASSESSORE AL COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO
(Dott. Antonio Carroccia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 4.12.1989,n.73 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale la Regione Lazio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art.85, primo comma, del D.P.R. 24.7.1977, n.616, in materia di servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus, definendo i principi generali ai quali i Comuni debbono attenersi nella redazione ed adozione dei relativi regolamenti;

Visto l'art.20 del vigente Statuto Comunale che disciplina la potestà regolamentare del Comune;

Visto lo schema del "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio da noleggio da rimessa con conducente mediante autobus", predisposto in conformità dei criteri di cui alla L.R. suddetta e rapportato alla realtà ed esigenze di questo Comune;

Preso atto dei prescritti pareri, espressi in senso favorevole, dall'Ente Prov/le per il Turismo, dalla Camera di Commercio, I.A.A. e dall'Amministrazione Prov/le di Latina rispettivamente con note nn. 5538 del 30.11.1994 - 17724 del 12.12.1994 e 15657 del 30.3.1995;

Visti i seguenti pareri :

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole. F.to Giuseppe Parisella

Il Segretario Generale esprime parere favorevole

Con voto unanime reso per appello nominale dei n°27 Consiglieri presenti.

D E L I B E R A

- di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio da noleggio da rimessa con conducente mediante autobus", composto di n.28 articoli che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

C O M U N E D I F O N D I
(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS>

ART. 1

Disciplina del servizio

- 1 -Il servizio di noleggio da rimessa con conducente,svolt con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui all'art.58,sesto comma,del testo unico 15 giugno 1959, n.393.ed in conformita'all'uso di cui all'art.57,primo comma,punto 1),lettera c)dello stesso testo unico,sul quale si esercita la competenza di questo comune,e' disciplinato:
- a) dall'art.113 del testo unico 8 dicembre 1933,n.1740, tenuto in vigore dall'art.145,secondo comma,del menzionato testo unico 15 giugno 1959,n.393;
 - b) dalle norme recate dal medesimo testo unico 15 giugno 1959,n.393 e dal relativo regolamento di esecuzione 30 giugno 1959,n.420;
 - c) dai regolamenti CEE nn.543/69,1463/70,514 e 515/72,1787/73,2827 e 2828/77 in quanti applicabili;
 - d) dalla legge 14 febbraio 1974,n.62 e 14 agosto 1974,n. 394;
 - e) dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive integrazioni e modificazioni.
 - f) dagli articoli 86 e 121 del testo unico 18 giugno 1931 n.773(legge di pubblica sicurezza)nonche'dell'art.158 del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n.635;
 - g) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,n.616;
 - h) dalla legge regionale 4 dicembre 1989,n.73;
 - i) dalla legge regionale 9 giugno 1992,n.38;
 - l) dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2

Determinazioni del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente e determinazione del corrispondente numero delle licenze-autobus assentibili.

1-In conformita' ai principi recati dall'art.3, terzo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio piu' rappresentative a livello regionale nonche' la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le strutture di promozione turistica, competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 18.4.1977 e sue successive integrazioni e modificazioni, il numero e il tipo degli autobus da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente ed il corrispondente numero di licenze-autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo comune viene determinato come segue:

- n. 3 autobus fino a 28 posti;
- n. 7 autobus oltre 28 posti;

ART.3

Licenza comunale di servizio

- 1 -Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus occorre il possesso, oltreche' della licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 del testo unico 18.giugno 1931, n.773, di apposita licenza comunale.
- 2 -La licenza comunale di esercizio viene assegnata dal consiglio comunale sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti, rispettivamente, ai successivi art.6 ed 8 del presente regolamento sentito il parere delle organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 3 -La licenza comunale di esercizio e' rilasciata dal sindaco del comune, dopo che la deliberazione del consiglio comunale concernente l'assegnazione della licenza stessa e' divenuta esecutiva.
- 4 -La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e sue modificazioni e integrazioni.

- 5 -Il comune non puo' rilasciare un numero di licenze superiore a quello assentibile ai sensi del precedente art.2.Per i casi di cui all'art.12,quarto comma,della legge regionale 4 dicembre 1989,n.73,si applicano le disposizioni recate dallo stesso art.12,quarto comma.
- 6 -Nei comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati,il numero delle licenze comunali di esercizio puo' essere ripartito,con deliberazione del consiglio comunale,tra le frazioni ed i centri anzidetti.
- 7 -Quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi ovvero ricorrano altri motivi di pubblico interesse,il comune puo' procedere alla riduzione e al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio,sulla base di criteri e modalita'e per il numero da stabilirsi mediante deliberazione del consiglio comunale,sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 8 -Il comune trasmette alla Regione,assessorato ai trasporti,copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate onde consentire alla stessa Regione l'impianto,la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

ART.4

Durata e trasferibilita'della licenza comunale d'esercizio

- 1 -La licenza comunale di esercizio ha la durata normale di otto anni,decorrenti dalla data del suo rilascio. Essa e' rinnovabile su domanda dell'interessato per eguale periodo,fatti salvi i casi di sospensione,di revoca e di decadenza previsti nei successivi articoli 21, 22 e 23 nonche' i casi in cui la licenza stessa e' ritirata dal comune,secondo quanto stabilito al precedente articolo 3,settimo comma.
- 2 -La licenza comunale di esercizio non puo' essere trasferita prima che saranno trascorsi cinque anni dal suo rilascio,esclusi i casi di morte del titolare e di cessazione dell'attivita'.
- 3 -Qualora la licenza comunale di esercizio sia intestata ad una ditta individuale,nel caso di morte del titolare la licenza stessa passa agli eredi che possono condurre in proprio l'attivita'di noleggio ovvero trasferire la licenza medesima ad altro soggetto.

- 4 -Il trasferimento della licenza e il rinnovo sono assenti con ordinanza sindacale, previo parere favorevole della commissione di cui al primo comma dell'articolo 7
- 5 -In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza si dà corso previo accertamento, rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo art.5 lettere a), b), c), d), nonché previa verifica dell'assenza a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui all'art.6 della presente *regolamento*
- 6 -Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non può essere attribuita altra per corso pubblico e non può esserne trasferita altra prima che saranno trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

ART 5

Requisiti per ottenere la licenza comunale di esercizio

- 1 -La licenza comunale di esercizio può essere rilasciata a ditte individuali e ad imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonché ad enti ed aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale.
- 2 -Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:
 - a) per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di enti e di aziende pubblici, tale requisito dovrà essere posseduto dal legale rappresentante delle imprese, enti ed aziende pubblici predetti;
 - b) per le ditte individuali, di risiedere nel comune;
 - c) per le ditte individuali, le imprese, gli enti e le aziende pubblici, l'ubicazione della sede od ufficio nonché la disponibilità di attrezzature e di idonei immobili o aree attrezzate per il ricovero dei veicoli e per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili connesse con l'esercizio del noleggio, localizzati nel territorio del comune che istituisce il servizio;
 - d) per i titolari delle ditte individuali, di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli. Nel caso di imprese, di enti o di aziende pubblici, tale certificato dovrà essere posseduto dai dipendenti adibiti al guida

degli autobus;

e) per le ditte individuali e le imprese, di essere iscritti negli albi e/o nei registri, previsti dalle vigenti leggi;

f) di avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

g) di essere in possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del testo unico 18 giugno 1931 n. 773;

h) la proprietà degli automezzi che si intendono adibire al servizio, conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalla vigente normativa e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a dieci anni.

ART. 6

Istituzione del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo d'autobus

1 - La istituzione, nel territorio del comune, del servizio di noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus è deliberata, con proprio provvedimento dal consiglio comunale, sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2 - (Ferma restando la validità delle licenze già assentite in base alla deliberazione del consiglio comunale n. del . Con la deliberazione indicata al precedente comma il consiglio comunale:

a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza comunale di esercizio;

b) stabilisce i termini e le altre modalità per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;

c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 8 del presente regolamento;

d) determina, in conformità alle prescrizioni all'uopo recate dal precedente art. 5, i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere;

e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 10, le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;

f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.
ART. 7

Domanda per ottenere il rilascio della licenza comunale di esercizio

- 1 - Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco del comune.
- 2 - In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art.6, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica e alle proprie complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e di partita IVA, il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione dei veicoli nonché l'ubicazione nel territorio del comune che istituisce il servizio medesimo, della sede degli uffici e degli altri immobili destinati alla rimessa ed al ricovero degli automezzi.
- 3 - Alla domanda prodotta dal titolare di ditta individuale debbono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) licenza di polizia amministrativa, ottenuta a norma dell'art.86 del testo unico 18 giugno 1931, n.773;
 - b) certificazioni che attestino la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
 - c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto di persone e, per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo Albo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.443;
 - d) certificato di cittadinanza italiana ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15;
 - e) certificato di residenza nel comune, ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4 gennaio 1968, n.15;
 - f) certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli;
 - g) certificazione medica attestante che il richiedente non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

ART. 8

Formazione della graduatoria per il rilascio delle licenze comunali di esercizio

- 1 -In presenza di piu'concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stesse ha luogo attraverso apposita graduatoria.
- 2 -La formazione di detta graduatoria e' effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso;
 - a)essere costituiti in cooperativa per l'esercizio delle attivita' di autonoleggio da rimessa;
 - b)svolgere le predette attivita' nella forma di impresa artigiana;
 - c)aver acquisito specifica professionalita' nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabile attraverso:
 - 1)l'anzianita' di presenza operativa;
 - 2)la continuita', la regolarita' e l'efficienza dei servizi svolti;
 - 3)il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;
 - 4)il numero di uffici aperti al pubblico;
 - 5)la dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata;
 - d)essere esercenti di autoservizi di linea.

ART. 9

Domanda per ottenere il rinnovo od il trasferimento della licenza comunale di esercizio

- 1 -Chi intende ottenere il rinnovo ovvero il trasferimento della licenza comunale di esercizio deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco.
- 2 -Nel caso di rinnovo della licenza, la domanda va inoltrata non oltre il termine di 180 giorni precedente alla data di scadenza della licenza stessa.

h) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;

i) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.8 del presente regolamento.

4 -Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di società debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a) b) ed i), i seguenti ulteriori documenti:

a) statuto ed atto costitutivo;

b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'attività di trasporto di persone;

c) certificato di iscrizione presso la cancelleria del competente tribunale;

d) per le società cooperative, iscrizione all'albo prefettizio;

e) elenco dei soci e degli amministratori;

f) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in caso allo stesso legale rappresentante (ovvero dichiarazione resa a norma dell'art.2 della legge 4 gennaio 68 n.15);

g) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;

h) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub g) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

i) certificato di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.

5 -Alla domanda prodotta dal legale rappresentante di enti ed aziende pubblici che operino nel settore del trasporto pubblico locale debbono essere allegati, oltre ai documenti indicati al precedente terzo comma del presente articolo sotto le lettere a), b), f) e i) e quelli individuati al precedente quarto comma del presente articolo sotto le lettere g), h), ed i), i seguenti ulteriori documenti:

a) regolamento aziendale;

b) elenco degli amministratori e dei direttori.

- 3 -Nel caso di trasferimento della licenza, il soggetto che aspira al trasferimento medesimo deve corredare la relativa domanda con i documenti specificati al precedente art.7.

ART. 10

Cause di impedimento al rilascio, od al rinnovo, della licenza di esercizio

- 1 -Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero al rinnovo della licenza stessa, le seguenti circostanze, accertate a carico del richiedente:
- a) aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi;
 - b) essere in corso in condanne, passate in giudicato e per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
 - c) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 31 maggio 1965, n.575 13 settembre 1982, n.646, 12 ottobre 1982, n.726, 23 dicembre 1982, n.936, sulla lotta alla delinquenza mafiosa;
 - d) essere incorso salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato che comportino l'interdizione di una professione e da un'arte o la incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - e) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - f) essere incorso, salvo successiva riabilitazione, in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e/o fiscale;
 - g) essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente comminati ai sensi dell'art.10 della presente legge, sia da parte del comune al quale la domanda è presentata, sia da parte di altri comuni;
 - h) essere incorso in tre o più provvedimenti di sospensione della licenza di esercizio.
 - i) non essere in possesso dei requisiti indicati al pre-

cedente art.5.

ART. 11

Accertamento e verifica dei requisiti degli autoveicoli e degli impianti destinati al servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente.

- 1 -L'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a) ed e) della presente legge nonche' la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature, alle prescritte di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarita' del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo delle licenze, da una apposita commissione nominata dal consiglio comunale e composta dal sindaco del comune, o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del comune stesso, da un funzionario della Regione Lazio - Assessorato ai trasporti, e dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore di autonoleggio piu' rappresentative a livello nazionale. Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile e trasporti in concessione.
- 2 -Nel corso del servizio, la commissione di cui al precedente comma e' tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'amministrazione comunale, per i conseguenti adempimenti di competenza, nonche' all'amministrazione regionale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13, secondo comma, della presente legge.
- 3 -Ogni qualvolta la commissione ritenga che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovra' renderne informato il sindaco per la denuncia al competente ufficio della motorizzazione civile agli effetti dell'art. 65 del testo unico n. 393 del 15 giugno 1989, n. 73.
- 4 -Ove, invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sara' all'uopo fissato dal comune, sara' provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art. 22, primo comma, lettera n) del presente regolamento.

ART. 12

Sostituzione degli autoveicoli; modifica, ristrutturazione e trasferimento degli impianti

- 1 -La sostituzione, anche temporanea, degli autobus destinati all'esercizio nonché la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del comune siano soggetti a specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale, che vi provvede con ordinanza sindacale previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla commissione di cui al precedente art. 11.
- 2-La sostituzione dell'autobus in servizio potrà avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui al precedente art. 11.
- 3 -L'autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, per il solo periodo del predetto fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione. L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione è rilasciata dal sindaco, previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneità dell'autobus esperiti dalla commissione di cui sopra.
- 4 -Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione, in via definitiva, dell'autobus adibito al servizio, sulla licenza comunale di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.

ART. 13

Contachilometri e cronotachigrafo

- 1 -Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il comune esercita in qualsiasi momento il diritto di controllo.
- 2 -Gli stessi autobus debbono altresì, essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.

ART. 14

Tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolta a mezzo di autobus

- 1 -Tenuto conto delle basi tariffarie minime definite dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. del in applicazione dell'art.11,secondo comma,della legge regionale 4 dicembre 1989,n.73,per l'anno 1995 le tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus vengono come appresso stabilite,con riferimento ai tipi ed alle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio stesso,alla durata di detto servizio nonche' alle percorrenze chilometriche richieste dall'utente, valutate su base differenziale:

Tipo dell'autobus e caratteristiche	Durata del servizio	Tariffa differenziale	
		lire	chilometri
			da a
			da a

- 2 -Tali tariffe potranno essere soggette a revisione annuale,da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale sulla base delle indicazioni che saranno in proposito formulate dalla Regione.
- 3 -I titolari delle licenze comunali di esercizio debbono tenere costantemente esposte,nelle autorimesse,negli uffici e sugli autobus,le tabelle tariffarie e provvedere a rendere note le tabelle stesse agli esercizi alberghieri,alle pensioni e locande,alle agenzie di viaggio alle strutture di promozione turistica.
- 4 -Spetta alla commissione di cui al precedente articolo 11 il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate dall'esercente il servizio a quelle come sopra stabilite.Qualora la commissione riscontri che il prezzo pattuito per il servizio di noleggio e' inferiore alle tariffe minime stabilite dalla Regione, il sindaco provvede a richiamare il titolare della licenza al rispetto delle tariffe determinate dal comune. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, il sindaco puo'proporre al consiglio comunale l'adozione del provvedimento di revoca della licenza,ai sensi del successivo art.22,secondo comma,lettera o).In tal caso,la revoca della licenza non deve essere precedu=

ta da alcuna diffida.

ART. 15

Inizio e modalita' di gestione del servizio

- 1 -L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
- 2 -Detto termine potra' essere prorogato con provvedimento del sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilita' per causa non imputabile alla sua responsabilita'.
- 3 -In tal caso, il titolare della licenza dovra' far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero di telaio con il quale e' contraddistinto l'autoveicolo stesso.
- 4 -Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ART. 16

Responsabilita' nell'esercizio

- 1 -Ogni qualsivoglia responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre e in ogni caso, la responsabilita' del comune.
- 2 -Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilita' personali di carattere penali e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

ART. 17

Obblighi e prescrizioni a carico del titolare della licenza comunale di esercizio

- 1-Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti artt. 13, 14 e 15 e le responsabilita' di cui all'articolo 16 del presente regolamento, al titolare della licenza comu

nale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:

a) tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni regionali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe minime approvate dall'Amministrazione regionale".

b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di noleggio nonché le tabelle tariffarie di cui all'art. 11 della presente legge;

c) munire gli autoveicoli, oltre che di contachilometri a graduazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727;

d) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro 48 ore, all'amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

e) comunicare per iscritto alle amministrazioni regionali e comunali, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;

f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le amministrazioni regionali e comunali riterranno di disporre;

g) iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della licenza di esercizio;

h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.

2 - A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti, specifici divieti:

a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esse dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessità è sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;

c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 57 secondo comma, del testo unico 15 giugno 1959 n. 393, all'esercizio di servizio di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

e) la denominazione della ditta intestataria della licenza deve essere autorizzata dal Comune e non deve ingenerare equivoci circa l'attività effettivamente svolta che non deve essere in contrasto con le norme di cui alla L.R. n. 63/1984. Sono, pertanto, vietate le diciture tipo "viaggi" e le corrispondenti straniere (travel, tours, ecc.).

ART. 18

Obblighi e prescrizioni a carico dei conducenti degli autobus in servizio di noleggio da rimessa

1 - I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

- b)rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse,di cui all'art.14;
- c)curare che il contachilometri ed il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
- d)compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- e)visitare diligentemente,al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'ufficio di polizia municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- f)tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire,a richiesta,copia del presente regolamento;
- g)tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2 -Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e fatto divieto di:

- a)far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato,anche durante i periodi di sosta;
- b)negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- c)portare animali propri nell'autoveicolo;
- d)deviare,di loro iniziativa,dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- e)chiedere ,per qualsiasi titolo,compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f)chiedere,per qualsiasi titolo,una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa,salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g)fermare l'autoveicolo e interromperere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 19

Sospensione della corsa

- 1 -Qualora per avaria all'autoveicolo o per altre fatti= specie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilita' di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri han= no diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percor= so segnato dal contachilometri ovvero una quota propor= zionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART. 20

Disponibilita' dell'autoveicolo noleggiato

- 1 -Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono di= sporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'auto= bus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corri= spettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 21

Sospensione della licenza comunale di esercizio

- 1 -La licenza comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di in= frazioni o di violazioni a norme di legge ovvero a di= sposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza della licenza stessa.
- 2 -Il provvedimento di sospensione viene adottato con deli= berazione del consiglio comunale e la sospensione stes= sa e' disposta dal sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentati= ve a livello regionale.
- 3 -Il comune provvede, a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreche' alla Regione, anche all'ufficio provinciale della motorizzazione civile dei trasporti in coesistenza, per i conseguenti adempimenti di com= petenza.

ART. 22

Revoca della licenza comunale di esercizio

- 1 -La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:
 - a) quando l'attivita' di noleggio viene esercitata da

ALE

e

i.

persone che non siano il titolare della licenza o coordinato ovvero da esso coadiuvante;

b) quando il titolare della licenza si sia procurato ser-
vizi di noleggio nell'ambito dei comuni diversi da quel-
lo che ha rilasciato la licenza di esercizio;

c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito
senza la prescritta autorizzazione ad esercitare servi-
zi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con o
senza indifferenzata e prezzo ripartito tra gli utenti
e anche se sugli itinerari stessi non esistono servi-
zi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

d) quando nel caso di ditte individuali il titolare del-
la licenza abbia esercitato altre attività, lavorativa
che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgi-
mento del servizio di noleggio;

e) quando il titolare della licenza nel caso di ditte
individuali od il personale comunque addetto al servi-
zio di noleggio negli altri casi abbia prestato la sua
opera in violazione di norme penali e di leggi tribu-
tarie e sanitarie;

f) quando in capo al titolare della licenza nel caso di
ditte individuali od in capo al legale rappresentante
della società, ente od azienda titolari della licenza
sentenze passate in giudicato, a pena restrittive della
libertà personale per delitti non colposi, o com-
portino l'interdizione a svolgere professioni, arti e
uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti col-
lettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fi-
scali;

g) quando il titolare della licenza nel caso di ditte
individuali o la società, ente o l'azienda negli al-
tri casi abbiano rispettivamente trasferito la resi-
denza e la sede in altro comune;

h) quando, in capo al titolare della licenza, sia sta-
ta accertata negligenza abituale nel disimpegno del
servizio;

i) quando il titolare della licenza risulti recidivo
in violazione al presente regolamento;

l) quando si siano verificate irregolarità, nello svolgi-
mento del servizio di natura tale da rendere assolu-
tamente incompatibile, nell'interesse del servizio stes-
so, la ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte
del titolare della licenza;

m) quando il titolare della licenza nel caso di ditte individuali ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari della licenza stessa negli altri casi siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

n) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uopo fissato dal comune;

o) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti artt. 13, 14, 15 e 17, primo comma, lettere a), b), e), f) ed h).

- 2 -La revoca è pronunciata con deliberazione del consiglio comunale ed è disposta con atto del sindaco, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 3 -Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art. 14, il provvedimento di revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal comune a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.
- 4 -In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.
- 5 -Della pronuncia di revoca il comune, dovrà tempestivamente informare oltre che la Regione anche l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 23

Decadenza della licenza comunale di esercizio

- 1 -La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:
 - a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza
che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di
novanta giorni;

e) per morte del titolare della licenza, allorché tale e-
vento sia tale da incidere sulla regolarità del servi-
zio e salvo quanto disposto dall'art. 4, terzo comma del
presente regolamento.

2 - La decadenza è pronunciata, entro quindici giorni dal ve-
rificarsi di una delle fattispecie innanze previste, con
deliberazione del consiglio comunale ed è disposta con
provvedimento del sindaco.

3 - Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestiva-
mente informato a cura del comune, oltre che la Regione,
anche l'ufficio provinciale della motorizzazione civile
e dei trasporti in concessione per i conseguenti prov-
vedimenti di competenza.

ART. 24

Contravvenzione

1 - Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione
ne, la revoca e la decadenza della licenza comunale di
esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regola-
mento che non trovino la loro sanzione nel testo unico
8 dicembre 1933, n. 1740 e nel testo unico 15 giugno 1959
n. 393 sono punite ai termini della vigente legge comu-
nale e provinciale.

ART. 25

Attività di vigilanza e di controllo

1 - Spetta al comune di vigilare affinché l'esercizio del
servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducen-
te sia svolto in conformità e con l'osservanza delle
norme di legge e delle disposizioni contenute nel pre-
sente regolamento.

2 - Analogo compito di vigilanza è attribuito ai competen-
ti uffici della Regione, fermo restando l'esercizio, da
parte della stessa Regione, del potere sostitutivo nei
casi di mancata adozione di atti e di interventi comu-
nali, obbligatori ai sensi della legge regionale 4 dicem-
bre 1989, n. 73. In tal caso troveranno applicazione le di-
sposizioni di cui all'art. 30 della legge regionale 20
dicembre 1978, n. 74.

ART. 26

Tassa comunale per il rilascio od il rinnovo della
licenza di esercizio

- 1-Per il rilascio od il rinnovo della licenza comunale di esercizio e' dovuta dal titolare della licenza stessa la tassa annuale comunale, nella misura stabilita, per l'anno _____ con deliberazione del consiglio comunale del _____ consentita dal comitato regionale di controllo con decisione n. _____ del _____.
- 2 -La corresponsione di tale tassa e' effettuata mediante _____
- 3 -La misura di detta tassa e soggetta a revisione annuale

ART. 27

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

- 1 -La deliberazione del consiglio comunale relativo alla adozione del presente regolamento nonche' quello concernenti sue eventuali modifiche debbono essere sottoposte all'approvazione dell'amministrazione regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1989, n.73.
- 2 -Il presente regolamento avra' efficacia soltanto dopo che esso avra' conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART. 28

Disposizioni finali

- 1 -Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreche' alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art.1, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.